*Modello F*

*Carta intestata dell’Ente Garante*

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO ANTICIPATO DI SUPERFICI VITATE

**Visti:**

* il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
* il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017;
* il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017;
* il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 649010 del 19 dicembre 2012;
* la delibera della Giunta regionale dell’Umbria n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che approva le disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

**Considerato** che:

* l'articolo 3 del Reg. (UE) 2018/273 prevede che gli stati membri possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato dei vigneti all'obbligo di costituire una cauzione;
* la D.G.R. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al punto 11 stabilisce, tra l'altro, che l'autorizzazione al reimpianto anticipato di un vigneto è concesso al produttore che si impegna ad estirpare una equivalente superficie vitata e che presenta una fideiussione a favore della Regione Umbria per l’importo di Euro 5.000 per ettaro della durata massima di nove anni;

**PREMESSO**

1. che il Signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in proprio

*oppure*

in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(in seguito denominato “Contraente”) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 66 e del paragrafo 11 dell’allegato A) alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reimpianterà una superficie vitata di mq \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, impegnandosi ad estirpare, in ambito aziendale, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti, una superficie vitata equivalente;

1. che il reimpianto anticipato di un vigneto a fronte dell’impegno ad estirpare una superficie equivalente è condizionato alla preventiva stipula di una polizza fideiussoria (garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa) a favore della Regione Umbria - CF: 80000130544 per un importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00 per ettaro di superficie vitata da estirpare, a titolo di cauzione per l’impegno assunto di effettuare l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti;
2. che qualora risulti accertata dagli Organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto a quanto richiesto, la Regione Umbria ai sensi delle disposizioni in vigore, procederà all'immediato incameramento della somma a garanzia;
3. che la presente garanzia avrà durata massima di 9 (nove) anni cioè fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in conformità a quanto previsto all’articolo 2 delle ***“Condizioni generali della garanzia****”;*

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Società/Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzata da Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore della Regione Umbria – C.F.: 80000130544, dichiarandosi con il Contraente solidamente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme di seguito indicate, secondo quanto descritto in premessa, oltre imposte, tasse, oneri di qualsiasi natura sopportati dall’Amministrazione regionale garantita in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_).

**CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA**

* + - 1. **Disciplina generale**

La presente garanzia fidejussoria è disciplinata dalle norme contenute nei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 273/2018, n. 274/2018, nel paragrafo 11 dell’allegato A) alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

* + - 1. **Durata della garanzia**

La presente garanzia fidejussoria avrà la durata iniziale di 12 mesi dalla data della sua emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, ed avrà durata massima di anni 9 (nove), sino alla data indicata nelle premesse. Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente. Qualora ne ricorrano le condizioni, la Regione Umbria può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia fidejussoria dandone comunicazione al Contraente e al Fideiussore. La presente garanzia fidejussoria si rinnova automaticamente anche in caso di mancato o ritardato pagamento del premio/commissione da parte del contraente.

* + - 1. **Garanzia prestata**

Il Fideiussore garantisce alla Regione Umbria, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che la Regione Umbria richiederà al Contraente.

* + - 1. **Richiesta di pagamento**

Qualora il Contraente non provveda ad estirpare il vigneto nei termini previsti dalla normativa vigente, o lo estirpi parzialmente, la garanzia viene escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

* + - 1. **Modalità di pagamento**

Il pagamento dell'importo richiesto dalla Regione Umbria sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'Amministrazione regionale alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione. La presente garanzia fidejussoria è efficace senza riserve ed eccezioni anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio/commissione da parte del contraente.

1. **Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni**

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 Cod. Civ. , volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 Cod. Civ. per quanto riguarda Crediti Certi, Liquidi ed Esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Umbria.

**7. Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della Regione Umbria il foro competente è quello di Perugia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| IL CONTRAENTE | IL FIDEJUSSORE |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle “Condizioni generali sulla GARANZIA FidejussoRIA”, in particolare ai punti 1-2-3-4-5-6-7 della medesima.

|  |  |
| --- | --- |
| IL CONTRAENTE | IL FIDEJUSSORE |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |